



DL 18 marzo 2020
Focus sui provvedimenti fiscali

24 Marzo 2020



Rimessione termini versamento del 16.03.2020 (art. 60)

- Proroga **generalizzata** di tutti i versamenti nei confronti della PP.AA. (compresi contributi previdenziali e assistenziali e premi per assicurazione obbligatoria) che scadevano il **16.03.2020**.
- Tali versamenti sono stati prorogati al **20.03.2020**.

Sospensione dei versamenti ritenute e contributi (art. 61)

- Sono sospesi fino al **30.04.2020**, i versamenti relativi a:
 - ritenute su lavoratori dipendente o assimilati ai dipendenti da parte dei sostituti d'imposta (**no sospensione per altri tipi di ritenute** quali per es.: lavoro autonomo, agenti, mediatori, commissionari, procacciatori d'affari, dividendi, interessi e al.);
 - adempimenti e versamenti di contributi previdenziali e assistenziali e premi per l'assicurazione obbligatoria

Per una lista di soggetti (vd. lucido successivo)

Sospensione dei versamenti ritenute e contributi (art. 61)/segue

- Lista di soggetti contenuta nell'art. 61;
- Imprese turistico-ricettive, tour operator, agenzie viaggi e turismo.
- Vale codice ATECO (vd. anche documento FNC marzo 2020)
- Vd. risoluzioni n. 12/E e 14/E del 2020
- Per imprese turistico-ricettive, tour operator, agenzie viaggi e turismo vale anche sospensione per IVA relativa al mese di marzo 2020;
- Versamenti entro 31.05.2020 (01.06.2020) in unica soluzione o in max 5 rate mensili di pari importo a partire dal mese di maggio (per il settore sportivo termine 30.06.2020)

Sospensione dei versamenti ritenute e contributi per contribuenti minori (art. 62)

- Per le imprese e i lavoratori autonomi che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in Italia, con **ricavi o compensi non superiori a Euro 2 milioni di Euro** nel periodo d'imposta **precedente** a quello in corso al 17.03.2020, sono **sospesi i versamenti** da autoliquidazione che scadono nel periodo **08.03.2020 e 31.03.2020**, relativi a:
 - ritenute alla fonte su reddito di lavoro dipendente e assimilato a dipendente, alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale (**no sospensione per altri tipi di ritenute** quali per es.: lavoro autonomo, agenti, mediatori, commissionari, procacciatori d'affari, dividendi, interessi e al.);
 - IVA;
 - contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per assicurazione obbligatoria.
- **Attenzione:** il limite dei ricavi/compensi per il periodo precedente, deve essere computato con i criteri stabiliti ai fini delle imposte dirette (no volume d'affare ai fini IVA) – (vd. documento FNC)

Sospensione dei versamenti ritenute e contributi per contribuenti minori (art. 62)/segue

- Per imprese e lavoratori autonomi con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle province di **Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza** la **sola sospensione dell' IVA** si applica a **prescindere dal volume dei ricavi o compensi percepiti**.
- Per i soggetti con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa negli 11 comuni della «**zona rossa**» originaria (del 23.02.2020), valgono le originarie norme di sospensione (stabilite il 24.02.2020) – (Bertonico; Casalpusterlengo; Castelgerundo; Castiglione D'Adda; Codogno; Fombio; Maleo; San Fiorano; Somaglia; Terranova dei Passerini; Vo'). (Versamenti scadenti tra il **21.02.2020 – 31.03.2020**)
- Tutti i versamenti sospesi di cui sopra, devono essere effettuati entro il **31.05.2020** in unica soluzione o fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo a partire da maggio 2020.

Esenzione applicazione ritenute (art. 62)

- Per i lavoratori autonomi, nonché per agenti di commercio, mediatori, commissionari e procacciatori d'affari che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in Italia e che nel periodo d'imposta **precedente** a quello in corso al 17.03.2020, avevano ricavi o compensi percepiti **non superiori a 400.000 Euro** e che **non abbiano sostenuto spese per lavoro dipendente o assimilato nel mese precedente al 17.03.2020**, è consentito, in via **opzionale**:
 - **non essere assoggettati a ritenuta** da parte del **sostituto** (ovvero, incassare il ricavo/compenso al **lordo** della **ritenuta**).
- A tal fine è necessario che venga presentata **apposita dichiarazione** al sostituto d'imposta, con la quale si dichiara di voler accedere all'opzione in questione.
- Le ritenute non operate dovranno essere versate **dal percettore** entro il **31.05.2020** in unica soluzione o fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.

Sospensione adempimenti tributari diversi da versamenti (art. 62)

- Per i soggetti con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in Italia, sono **sospesi** gli adempimenti tributari **diversi dai versamenti** e dall'effettuazione delle ritenute e delle trattenute ai fini dell'addizionale regionale e comunale IRPEF, che scadono nel periodo compreso tra **08.03.2020** e **31.05.2020**.
- Gli adempimenti sospesi sono effettuati entro il **30.06.2020**.

Sospensione adempimenti tributari diversi da versamenti (art. 62)/segue

- Certificazioni Uniche

Le certificazioni uniche (**CU**) devono essere:

- trasmesse telematicamente all’Agenzia delle entrate entro il **31.03.2020**;
- trasmesse telematicamente per quelle relative ai lavoratori autonomi entro il **02.11.2020**;
- consegnate ai contribuenti entro il **31.03.2020**.

- Trasmissione dati oneri detraibili e deducibili per pre-compilata:

Da effettuarsi entro il **31.03.2020** (in via telematica).

- Presentazione modello 730

- Termine ultimo: **30.09.2020**.
- La dichiarazione pre-compilata sarà messa a disposizione del contribuente a partire dal **05.05.2020**.

Sospensione adempimenti tributari diversi da versamenti (art. 62)/segue

- *Certificazioni Uniche*

Le certificazioni uniche (**CU**) devono essere:

- trasmesse telematicamente all'Agenzia delle entrate entro il **31.03.2020**;
- trasmesse telematicamente per quelle relative ai lavoratori autonomi entro il **02.11.2020**;
- consegnate ai contribuenti entro il **31.03.2020**.

- *Trasmissione dati oneri detraibili e deducibili per pre-compilata:*

Da effettuarsi entro il **31.03.2020** (in via telematica).

- *Presentazione modello 730*

- Termine ultimo: **30.09.2020**.
- La dichiarazione pre-compilata sarà messa a disposizione del contribuente a partire dal **05.05.2020**.

Sospensione dei termini attività uffici impositori (art. 67)

- Sono sospesi dal **08.03.2020** al **31.05.2020** i termini relativi alle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso da parte di uffici ed enti impositori.
- Per il medesimo termine sono state altresì sospeso i termini per la risposta alle istanze di interpello (i termini ricominciano a decorrere dal primo giorno successivo rispetto al termine di cui sopra).
- I termini per l'accertamento e la prescrizione sono prorogati **di due anni**.

Sospensione dei versamenti carichi per agente riscossione (art. 68)

- Sono **sospesi** i termini dei versamenti scadenti nel periodo che va da **08.03.2020** a **31.05.2020** derivanti da **cartelle di pagamento** e da **accertamenti esecutivi** (anche delle Agenzie delle dogane e monopoli).
- I versamenti sospesi devono essere effettuati **entro il mese successivo a quello di sospensione**, in unica soluzione

Sospensione dei versamenti carichi per agente riscossione (art. 68)/segue

- Vengono differiti al **31.05.2020**:
- - i termini dei versamenti previsti al **28.02.2020** relativi alla “**rottamazione ter**”
- - i termini di versamento previsti al **31.03.2020** relativi al “**saldo e stralcio**” per le persone fisiche.

- **Attenzione: non** risultano **sospesi** i pagamenti relativi agli “**avvisi bonari**”.
Le **rate da dilazione dei ruoli** con scadenza 08.03.2020 – 31.05.2020 sono sospese fino al **30.06.2020** (vd. FAQ Agenzia entrate/Riscossione)

Sospensione dei versamenti carichi per agente riscossione (art. 68)/segue

- Vengono differiti al **31.05.2020**:
- - i termini dei versamenti previsti al **28.02.2020** relativi alla “**rottamazione ter**”
- - i termini di versamento previsti al **31.03.2020** relativi al “**saldo e stralcio**” per le persone fisiche.

- **Attenzione: non** risultano **sospesi** i pagamenti relativi agli “**avvisi bonari**”.
Le **rate da dilazione dei ruoli** con scadenza 08.03.2020 – 31.05.2020 sono sospese fino al **30.06.2020** (vd. FAQ Agenzia entrate/Riscossione).

Crediti imposta sanificazione (art. 64)

- Ai soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo è riconosciuto per il 2020 un **credito d'imposta** pari al **50%** delle spese di **sanificazione** degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate, fino ad un massimo di **Euro 20.000**.
- Modalità e criteri di attribuzione del credito saranno oggetto di apposito provvedimento successivo.

Crediti imposta affitti negozi (art.65)

- Agli esercenti attività d'impresa è riconosciuto per l'anno 2020 un credito d'imposta in misura pari al **60%** dell'ammontare del **canone di locazione** relativo al mese di **marzo 2020** per gli immobili rientranti nella categoria **C/1**.
- Il credito d'imposta non spetta per le attività di commercio al dettaglio e per le attività di servizio alla persona di cui agli allegati 1 e 2 del DPCM 11.03.2020.
- Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione.
- Codice Tributo: 6914 – Ris. 13/E 20.03.2020

Erogazioni per misure contrasto COVID (art. 66)

- Persone fisiche ed enti non commerciali che effettuato nel **2020** erogazioni in denaro e in natura a favore di Stato, regioni, enti locali territoriali, enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, finalizzate a finanziare **interventi di contenimento e di gestione dell'emergenza epidemiologica COVID-19**, spetta una **detrazione dall'imposta lorda sul reddito** pari al **30%**, per un importo **non superiore a Euro 30.000**.
- Per i titolari di reddito d'impresa le erogazioni in denaro e natura aventi il fine di cui sopra, sono **deducibili** dal reddito d'impresa e ai fini **IRAP** sono **deducibili** nell'esercizio in cui effettuate.